

GRUPPO **SISTEMI**
SALERNO SERVIZI IDRICI

DIVISIONE ACQUE REFLUE - SEGMENTO DEPURAZIONE

**LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE PARATOIE DI INTERCETTAZIONE DEI CANALI DEL
COMPARTO DI GRIGLIATURA GROSSOLANA E SOLLEVAMENTO INIZIALE DELL'IMPIANTO
DI DEPURAZIONE AREA SALERNITANA**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - LUOGHI INTERESSATI DAI LAVORI	3
ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO	3
ART. 4 - OBBLIGHI PARTICOLARI COMPRESI NEI PREZZI.....	3
ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA	4
ART. 6 - PAGAMENTI IN ACCONTO	4
ART. 7 - CONTO FINALE	4
ART. 8 – DEFINIZIONE NUOVI PREZZI	4
ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	5
ART. 10 - REVISIONE DEL PREZZO APPALTATO	5
ART. 11 - DURATA DELL'APPALTO	5
ART. 12- RESPONSABILITA' ED ONERI DELL'APPALTATORE	5
ART. 13 - PENALI.....	5
ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI.....	6
ART. 15 - CONDIZIONI DI APPALTO	6
ART. 16 - SUBAPPALTO	6
ART. 17 – ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	6
ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	6
ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 20 - PIANO DI SICUREZZA.....	8
ART. 21 - DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE.....	9
ART. 22 - ESCLUSIONE DELLA COMPETENZA ARBITRALE.....	9

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione, nei tempi e nei modi appresso specificati, dei " LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE PARATOIE DI INTERCETTAZIONE DEI CANALI DEL COMPARTO DI GRIGLIATURA GROSSOLANA E SOLLEVAMENTO INIZIALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE AREA SALERNITANA ", in viale Andrea De Luca 8 Salerno.

I lavori consistono nella sostituzione delle tre paratoie di ingresso ai canali di alloggiamento delle griglie grossolane dell'impianto di depurazione. Le paratoie sono previste in acciaio inox AISI 304.

ART. 2 - LUOGHI INTERESSATI DAI LAVORI

Impianto di depurazione a servizio dell'area salernitana, ubicato in viale Andrea De Luca 8 Salerno.

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo A CORPO dei lavori è di **€ 145.307,22 (centoquarantacinquemilatrecentosette/22)**.

ART. 4 - OBBLIGHI PARTICOLARI COMPRESI NEI PREZZI

Per i prezzi adottati si fa riferimento al **listino Opere pubbliche della Regione Campania**, vigente alla pubblicazione del presente bando e scaricabile dal Sito della regione. Tali prezzi saranno soggetti al ribasso a base d'asta offerto dall'Appaltatore ad esclusione degli oneri di sicurezza estrinseci. Per tutti i prezzi del predetto listino valgono le avvertenze generali indicate nella premessa allo stesso. Inoltre si chiarisce che i prezzi comprendono, in linea generale, tutti gli oneri attinenti all'esecuzione delle singole categorie di lavoro, quali: mezzi d'opera, assicurazioni, forniture materiali, loro lavorazione, sfrido e impiego; eventuali indennità di occupazione temporanea di suoli pubblici, di deposito e di passaggio; spese provvisoriali, ove occorrono, spese di cantiere e di guardiania, imposte, tasse, etc.

Si fa, inoltre, riferimento ai nuovi prezzi indicati nell'allegato computo metrico estimativo.

Per le voci che concorrono alla determinazione delle spese generali si rimanda all'art. 32, comma 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Pertanto, si chiarisce che "*Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore, si intendono:*

- a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;*
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;*
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;*
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;*
- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;*
- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;*
- g) le spese per attrezzi e opere provvisoriali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;*
- h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;*
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;*
- l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;*
- m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;*
- n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;*

o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 86, comma 3-bis, del codice;

p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto".

Si fa pertanto presente che le voci indicate nell'allegato computo metrico estimativo relative ad oneri specifici per la sicurezza rappresentano voci aggiuntive rispetto a quelle indicate alla precedente lettera o) e che saranno disposte dal D.L/C.S.E. esclusivamente se necessarie a risolvere interferenze ai fini della sicurezza.

ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Impresa è obbligata a costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fidejussione, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016.

Lo svincolo della garanzia potrà avvenire nel rispetto di quanto prescritto al richiamato art.103 del D.Lgs. n.50/2016, nonché a quanto disposto in merito dalla vigente normativa.

L'Impresa è, altresì, ai sensi dell'art.103, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, è obbligata a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del Contratto.

ART. 6 - PAGAMENTI IN ACCONTO

La Stazione Appaltante liquiderà le lavorazioni effettuate dall'Impresa con stati di avanzamento di importo netto pari ad almeno 40.000,00 €.

La Stazione Appaltante applicherà, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., sulle liquidazioni relative alle suddette lavorazioni una ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza dell'Impresa dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, la sicurezza, la salute, le assicurazioni e l'assistenza dei lavoratori.

I pagamenti delle spettanze liquidate relative al presente appalto saranno corrisposti all'Impresa dopo l'emissione della fattura relativa, previa attestazione della regolarità assicurativa e contributiva secondo le prescrizioni normative vigenti, nonché previa verifica della regolarità fiscale ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e successive modifiche.

Le fatture relative alle spettanze liquidate dovranno essere complete del CIG identificativo dell'Appalto.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 in materia di split payment, le fatture emesse dall'Impresa e liquidate ai sensi del presente contratto di Appalto dovranno necessariamente essere conformi a tali nuove disposizioni.

ART. 7 - CONTO FINALE

Il Conto Finale delle lavorazioni verrà redatto liquidando la rata di saldo, previa acquisizione della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale.

Il pagamento della rata di saldo di cui al comma precedente avverrà, dopo l'emissione della fattura relativa, completa del CIG identificativo dell'Appalto, previa verifica della regolarità fiscale ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ed in conformità con le vigenti normative relative alla tracciabilità dei pagamenti, con particolare riferimento a quanto disposto dalla Legge n.136/2010 e successive modifiche.

ART. 8 – DEFINIZIONE NUOVI PREZZI

Per i lavori ordinati a misura e per lavori, forniture, apprestamenti della sicurezza e quant'altro necessario per l'espletamento dell'appalto, le cui categorie di lavoro non sono incluse nell'elenco prezzi, la Stazione Appaltante e l'Appaltatore vi provvederanno di comune accordo procedendo come segue, secondo la priorità indicata di seguito:

1. **Deducibili dal listino Opere pubbliche della Regione Campania**, vigente alla pubblicazione del presente bando e scaricabile dal Sito della regione. Tali prezzi saranno soggetti al ribasso a base d'asta offerto dall'Appaltatore ad esclusione degli oneri di sicurezza estrinseci.

2. **per Analogia**, il prezzo sarà ricavato dai prezzi elementari delle voci esistenti nell'elenco prezzi di riferimento contrattuale, i prezzi così stabiliti saranno soggetti al ribasso d'asta di aggiudicazione, qualora i prezzi non possano essere determinati con il criterio di cui al punto precedente;

3. **Trattativa**, nel caso che i prezzi non possano essere determinati con i metodi precedenti l'Appaltatore procederà come segue.

- definirà con la Stazione Appaltante tutti i dettagli tecnici e qualitativi, le modalità di esecuzione e la contabilizzazione se a misura o a corpo o mista;
- presenterà un'offerta tecnico economica scritta alla D.L., la quale darà il benessere tecnico e, solo nei casi di urgenza, il benessere all'inizio dei lavori;
- l'offerta economica dovrà indicare tutti i dati analitici necessari suddivisi in manodopera, materiali, e mezzi d'opera, quant'altro necessario nonché le spese generali e gli utili (le tariffe della manodopera non potranno essere superiori a quelle previste dall'elenco prezzi);
- la Stazione Appaltante effettuerà verifica sulla congruenza dei prezzi offerti anche con riferimento ai prezzi di mercato per prestazioni simili.

ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

a) L'Appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.

b) L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

c) L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Salerno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 10 - REVISIONE DEL PREZZO APPALTATO

I prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale, ai sensi dell'art. 3 della Legge 08.08.1992 n. 359. Non è ammessa la revisione dei prezzi.

ART. 11 - DURATA DELL'APPALTO

L'Appalto ha la durata di complessivi 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi dalla data di consegna dei lavori. Nel corso delle lavorazioni potrebbe essere necessario interrompere i lavori in caso di manutenzione ad una delle coclee. Pertanto, la Stazione Appaltante ha facoltà di sospendere i lavori durante o al termine delle lavorazioni inerenti ogni coclea.

ART. 12- RESPONSABILITA' ED ONERI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore resta l'unico responsabile sia nei riguardi della Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. che dei terzi, per danni di qualsiasi tipo e specie, esclusi quelli per causa di forza maggiore, che possano derivare a persone, addetti ai lavori od estranei, a cose mobili od immobili di proprietà della Stazione Appaltante e non, imputabili ad incuria, negligenza e comunque a mancato rispetto dei propri obblighi contrattuali.

La Stazione Appaltante è sollevata da qualsiasi responsabilità ed obblighi nei riguardi dei danneggiati, si riserva il diritto di sospendere il pagamento di ogni somma spettante all'Appaltatore sino a quando lo stesso non abbia comprovato con regolare documentazione di aver composto ogni questione giudiziaria e non, relativa ai danni di cui trattasi.

Per tale onere, valutato nel prezzo d'appalto, l'appaltatore ha l'obbligo di contrarre regolare polizza di assicurazione da esibire all'atto della stipula del contratto, di importo pari a € 500.000 (cinquecentomila).

ART. 13 - PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,10% (uno per mille) dell'importo contrattuale.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese tutte di contratto, dipendenti e consequenziali sono a carico dell'Appaltatore, che potrà eventualmente avvalersi di quelle agevolazioni fiscali che gli competono per siffatte opere, le quali concernono la manutenzione di opere relative a pubblici servizi affidati alla Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A..

ART. 15 - CONDIZIONI DI APPALTO

Con la sottoscrizione del Contratto d'Appalto, l'Appaltatore dichiara la propria capacità economica e la disponibilità dei mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori secondo i precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi, nonché di aver valutato, nella propria offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti, e sullo stato e condizioni degli impianti che lo riguardano.

L'Appaltatore, pertanto, non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile. Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato si rimanda alle normative vigenti in materia.

ART. 16 - SUBAPPALTO

Il subappalto dei lavori oggetto del presente Capitolato Speciale è ammesso nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente sui Lavori Pubblici.

ART. 17 – ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà munire tutto il personale da Lui dipendente, direttamente, di adeguato mezzo di identificazione, che servirà anche per autorizzazione di accesso al cantiere.

Il documento di identificazione deve essere munito di fotografia.

L'accesso al cantiere verrà interdetto a personale non munito di tale mezzo di identificazione.

L'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante una lista completa e dettagliata del personale autorizzato ad accedere al cantiere e dovrà tempestivamente provvedere ad eventuali aggiornamenti.

Resta comunque convenuto che la consegna di tale lista alla Stazione Appaltante non solleva in alcun modo l'Appaltatore dalle sue responsabilità in relazione alla conduzione dei lavori.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si applica integralmente l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

3. Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Salvo i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla legge il contratto s'intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc, con meccanismi automatici:

- a) quando l'Appaltatore rifiuta di effettuare gli interventi seguendo le prescrizioni richieste dalla Stazione Appaltante ovvero procedere alla sostituzione dei materiali giudicati inadeguati, incautamente installati dall'Appaltatore stesso;
- b) quando durante il corso dei lavori, l'Appaltatore viene diffidato per iscritto perché gli interventi eseguiti non risultano effettuati a regola d'arte;
- c) quando, nei casi di richiesta di intervento di emergenza, l'Appaltatore compia almeno una delle seguenti infrazioni:
 - irreperibilità totale per la durata di 24 ore;
 - mancato intervento nel luogo indicato;
- d) inadempienza, accertata, da parte dell'Appaltatore alle norme sulla prevenzione degli infortuni, della sicurezza sul lavoro e delle assicurazioni obbligatorie del personale presente sul cantiere;
- e) subappalto, cessione anche parziale del contratto;
- f) manifesta incapacità o inadeguatezza nell'esecuzione dei lavori;
- g) nel caso in cui l'Appaltatore si avvalga di personale non iscritto nei libri paga;
- h) mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori da parte dell'Appaltatore entro il termine a tal fine fissato dalla Stazione Appaltante;
- i) alla terza inadempienza accertata, di cui all'art. 16.

La Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del Contratto.

La cauzione definitiva per effetto della risoluzione sarà incamerata dalla Stazione Appaltante nella misura necessaria alla copertura dei maggiori oneri per l'ultimazione dei lavori oggetto del contratto.

ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO

La cessione del Contratto, da parte dell'Appaltatore, è vietata a pena di nullità.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel Contratto.

I crediti oggetto del presente appalto potranno essere oggetto di cessione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 20 - PIANO DI SICUREZZA

L'Appaltatore, prima della sottoscrizione del Contratto di Appalto e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il Piano della Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare, l'Impresa dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008, consegnare alla Direzione Tecnica della Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori l'Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'Appalto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta.

Il piano dovrà comunque essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

ART. 21 - DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore deve adottare tutte le misure atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, persone e cose. In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l'Appaltatore ne fa denuncia alla Stazione Appaltante immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell'avvenimento (art. 11 e art. 24 del D.M. 49/2018).

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori che redigerà apposito verbale (art. 7 del D.M. 49/2018); l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, lasciando inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra. Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'appaltatore. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore. Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti del terreno, le solcature, l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi di fondazione.

ART. 22 - ESCLUSIONE DELLA COMPETENZA ARBITRALE

Le controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, di qualunque natura (tecnica, amministrativa o giuridica) verificatesi *in itinere* durante l'esecuzione del contratto, che non siano state risolte in via amministrativa, verranno definite con il ricorso alla magistratura ordinaria, dichiarando fin d'ora competente il Foro di Salerno.

E' pertanto escluso il ricorso alla competenza arbitrale.